



## Comune di Borriana

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30

#### OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2021 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE**

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre alle ore dodici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, sita in Piazza Mazzini n.16.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in materia, vennero convocati in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, i Signori in appresso che all'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GUERRIERO FRANCESCA - Presidente	Sì
2. PEZZANA SILVIA - Vice Sindaco	Sì
3. PEDRAZZO STEFANO - Assessore	Sì
4. DOMENEGHETTI SILVIA - Consigliere	No
5. GILARDO MASSIMO - Consigliere	Sì
6. ROSA FEDERICA - Consigliere	Sì
7. AUFIERO GASPARE - Consigliere	Sì
8. LAMPERTI CRISTINA - Consigliere	Sì
9. TEDESCO SALVATORE - Consigliere	Sì
10. BIROCCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
11. PIETRANTONIO MARCELLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra GUERRIERO FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P. e smi, sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato
  - b) b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte

- da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. e smi;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. e smi;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATO altresì che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute dal Comune di BORRIANA in enti di tipo societario è stato istruito dagli uffici comunali in conformità agli indicati criteri secondo quanto indicato nelle "Linee guida emesse dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la razionalizzazione delle società partecipate ( art. 20 TUSP) e per il censimento annuale delle partecipazioni dei rappresentanti ( art. 17 d.l. 90/2014" ) di cui si allega la risultanza come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non essendo mutato in alcun modo il profilo delle partecipazioni societarie dell'Ente.

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sue partecipazioni;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, ed art. 10 T.U.S.P.;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non emergono costi per l'ente;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

Con votazione palese, unanime e favorevole

### **DELIBERA**

1. di dare attuazione a quanto previsto dall' art. 20 comma 1 d.lgs. 19.8.2016 modificato con d.lgs. 16.6.2017 n. 100, al fine di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre 2021;

2. di approvare, sulla scorta dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, il seguente l'elenco che costituisce l'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni:

<b>N</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Oggetto societario</b>	<b>Capitale sociale</b>	<b>Quota posseduta</b>
1	A.T.A.P. Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.P.A.	Trasporto terrestre di passeggeri	€ 13.025.313,80	0,12%
2	SEAB Società Ecologica Area Biellese S.P.A.	Gestione servizio igiene urbana	€ 200.000,00	0,45%
3	S.I.I. S.P.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese	Gestione servizio idrico integrato (acquedotto)	€ 130.569,40	0,96%

3. di dare atto che non sussiste necessità di adottare alcun provvedimento di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni possedute;

4. di allegare la risultanza della rilevazione delle società partecipate da trasmettere al Mef tramite il portale dedicato e alla competente Corte dei Conti sulla base dello "Schema per il censimento annuale delle partecipazioni" redatto dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
GUERRIERO FRANCESCA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
Dr.ssa D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA